

dei diritti che dicono avere quando poterono sperare con tal mezzo di infirmare la elezione; se realmente essi erano gli elettori iscritti, se ad essi soli spettava il diritto di suffragio, se coloro che lo esercitarono in loro vece non erano elettori, se di questo fatto volevano muovere querela, dovevano farlo quando le operazioni elettorali erano in corso, non quando erano compiute; dovevano chiedere che della protesta loro si prendesse atto nel verbale che attestava di quanto era avvenuto nella sezione, di cui affermano di far parte, non dovevano acquietarsi alle dichiarazioni dell'ufficio per impugnarle poi se tornava loro comodo, o per persistere nel loro silenzio se l'esito della votazione fosse stato diverso da quello che fu;

« A queste considerazioni che mostrano la inattendibilità del reclamo, due vogliono aggiungersene: la prima, che non si ha una prova certa che i due che votarono non fossero elettori, e che invece l'elettorato spettasse ai due protestanti; la seconda che anco aggiungendo al signor avvocato Cesare Cavallini due voti, i risultati della votazione non cambierebbero, non potendosi con giustizia detrarre al cavaliere Bosi quei due voti che si afferma e non si prova essere stati dati da due non elettori, avvegnachè manchino elementi sufficienti per ritenere che per lui, piuttosto che per l'altro dei due candidati, avessero votato;

« Considerando che, per la riconosciuta inattendibilità dei reclami, devesi dichiarare la validità delle operazioni elettorali, e procedere alla proclamazione del deputato:

« Per questi motivi,

« La Giunta ad unanimità di voti,

« Conclude:

« 1° Perchè la Camera dichiara valide e regolari le operazioni elettorali del collegio di Badia;

« 2° Perchè proclami eletto in ballottaggio a deputato di quel collegio il cavaliere Luigi Bosi, con voti 311;

« 3° Perchè la elezione così proclamata sia rinviata alla Giunta per l'accertamento del numero dei deputati impiegati.

« Così deliberato li 8 febbraio 1871. »

Se non vi sono opposizioni, le conclusioni della Giunta su questa elezione si riterranno approvate.

Il segretario della Giunta delle elezioni partecipa al presidente della Camera che la Giunta medesima, nella tornata pubblica del dì 8 febbraio 1871, ha verificato non esservi protesta contro i processi verbali delle elezioni dei signori cavaliere Ferdinando Fonseca nel collegio di Acerenza, e cavaliere Luigi Greco Cassia nel collegio di Ragusa, e non ha riscontrato che negli eletti manchi alcuna delle condizioni dell'articolo 40 dello Statuto e delle qualità richieste dalla legge.

Queste deliberazioni sono state accolte ad unanimità di voti.

Si dà atto alla Giunta di queste conclusioni ed è riconosciuta la validità di queste due elezioni.

#### PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

**CORAPI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge circa la proroga per l'affrancamento del Tavoliere di Puglia. (V. Stampato n° 50-A)

Trattandosi di accordare un termine che scadrebbe a dicembre di quest'anno, perchè riesca proficuo, il Ministero, ha chiesto che si discuta di urgenza, ed io, in nome della Giunta, propongo lo stesso alla Camera.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita, e se non ci sono opposizioni, s'intenderà dichiarata d'urgenza la discussione di questo progetto di legge.

**SICCARDI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge che porta per titolo: *Istituzione delle Casse di risparmio postali* (V. Stampato n° 28-A)

**FARINI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per la chiamata delle classi 1850 e 1851 sotto le armi. (V. Stampato numero n° 52-A)

**PRESIDENTE.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER GUARENTIGIE ALLA SEDE PONTIFICIA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per le guarentigie da concedersi al Sommo Pontefice.

Ieri essendo stato votato l'articolo secondo, la discussione si aprirà ora sull'articolo terzo.

**VILLA TOMMASO.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** Leggo l'articolo terzo:

« Il Governo italiano rende al Sommo Pontefice nel territorio del regno gli onori sovrani, e gli mantiene le preminenze d'onore riconosciutegli dai sovrani cattolici.

« Il Sommo Pontefice ha facoltà di continuare a tenere il consueto numero di guardie addette sinora alla sua persona, ed alla custodia dei palazzi di cui all'articolo 5. »

Contro quest'articolo terzo sono state presentate diverse proposte, cioè un articolo sostitutivo dell'onorevole Mancini, un altro dell'onorevole Crispi ed un emendamento degli onorevoli Cancelli, Ruspoli, Rasponi Giovachino, Carini, Griffini, Alippi ed altri nostri colleghi.

L'onorevole Chiaves ha presentato un altro articolo sostitutivo allo stesso articolo terzo, di cui do lettura, non essendo stampato: